

CAMERA DEI DEPUTATI N. 981

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAJOLO, PAJETTA GIAN CARLO, INGRAO, BARBIERI,
SPECIALE, NEGARVILLE, CAPRARA, VIVIANI LUCIANA**

Presentata il 18 marzo 1959

Norme sulla vigilanza delle trasmissioni radio-televisive

ONOREVOLI COLLEGHI! — La storia della radiofonia in Italia e più tardi quella della TV. si identificano praticamente con quella della R. A. I. e prima ancora dell'E. I. A. R., laddove questi due organismi vengono intesi come enti di pubblico interesse cui lo Stato ha affidato il diritto di provvedere all'esercizio radiofonico, e, in secondo tempo, televisivo. E ciò anche se di controllo statale sulla R. A. I. si possa parlare soltanto all'epoca della legge 5 aprile 1922, che decretava l'acquisto da parte dell'I. R. I. del pacchetto azionario dell'Ente.

Nel 1924 le due società U. R. I. (Unione radiofonica italiana) e S. I. R. A. C. (Società italiana radioaudizioni circolari) si fondevano in una: l'U. R. I. Con il regio decreto n. 2191 del 14 dicembre 1924 il Governo dava all'U. R. I. la concessione in esclusiva del servizio delle radio-diffusioni-circolari. In questi primi passi della radiofonia in Italia non è difficile intravedere già alcuni dei caratteri fondamentali che i successivi sviluppi della radiofonia si incaricheranno di confermare. Anzitutto si nota l'intervento statale nella gestione dell'esercizio radiofonico, sotto forma di concessione monopolistica dell'esercizio stesso.

Si è andato inoltre delineando fin da allora il divario fra l'esercizio della radiofonia e la industria radiofonica e radiotecnica.

L'altro carattere fondamentale era, fin da allora, costituito dall'intervento del Governo nella determinazione degli indirizzi politici e culturali della radiofonia. Particolarmente da allora lo Stato viene confuso con il Governo e con il partito al potere.

Nello stesso tempo, già con la legge 14 dicembre 1924, si affermava il diritto della società esercente di pretendere un canone di abbonamento da tutti i possessori d'apparecchi radioriceventi. Fin da allora dunque gli ascoltatori erano chiamati a finanziare la costruzione di impianti a beneficio della società concessionaria, alla quale a sua volta lo Stato concedeva prerogative e protezione costringendo in tal modo però la radiofonia a rinunciare alle sue più nobili funzioni: quelle di informare e diffondere cultura in piena libertà e nel rispetto del proprio pubblico.

Successivamente con la legge del 17 novembre 1927 lo Stato non trovò di meglio che riversare su tutti i cittadini e non più soltanto sugli abbonati il prezzo dell'ampliamento della rete riservando naturalmente tutti i vantaggi finanziari ai gruppi privati e contemporaneamente riservando al Governo ed al regime il possesso indisturbato dello strumento più efficace di propaganda. È quindi dimostrato, anche con questi rapidi cenni, che la radiofonia nel nostro Paese

anche per il particolare e delicato carattere di strumento di propaganda è nata fin dall'inizio con gli aspetti tipici dell'industria parassitaria, che vive di protezione statale e di lavori governativi rendendosi in tal modo succube del volere del più forte, del Governo e del partito al potere. Ciò è più grave particolarmente in un paese come l'Italia, nel quale una organizzazione con i caratteri burocratici di una qualsiasi branca di amministrazione statale come è quella della R. A. I., porta in sé i germi dell'identificazione — vecchia ormai di trenta anni — tra Stato e Governo, tra Governo e partito al potere. Ed anche da questi rapidi cenni emerge la necessità di serie modifiche.

Con la liberazione viene emanato il decreto legislativo luogotenenziale del 26 ottobre 1944 e l'E. I. A. R. si trasforma in R. A. I.

Successivamente, e siamo ormai al 1947, vengono sancite le nuove norme in materia di vigilanza e controllo delle radiodiffusioni con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 aprile 1947, n. 428. Con tale decreto viene anche istituita la Commissione di parlamentari avente il compito dell'alta vigilanza per assicurare l'indipendenza politica e l'obiettività informativa delle radiodiffusioni.

I rapporti tra lo Stato e la R. A. I. sono infine fissati dalla convenzione del 15 dicembre 1952. Tale convenzione ha la durata di venti anni e cioè fino al 1972; lo Stato concede alla R. A. I. il servizio in esclusiva delle radioaudizioni circolari, il servizio in esclusiva di televisione circolare, il servizio di telediffusione su filo, il servizio senza esclusiva di radio-fotografia circolare, in effetti si concede alla R. A. I. per la durata sopra detta, il monopolio sulla radiodiffusione e sulla televisione.

Se dopo la Liberazione il controllo sulla R. A. I. venne esercitato in modo più democratico e fino alle elezioni del 1946 tutti i partiti, sia quelli al Governo sia quelli all'opposizione ebbero tutti la possibilità di disporre per la loro propaganda della R. A. I., successivamente la situazione venne radicalmente modificata ed il potere esecutivo tornò a prendere il sopravvento ed il controllo sulla R. A. I. escludendo i partiti dell'opposizione ed eludendo ogni controllo parlamentare, oltre ad instaurare un metodo discriminatorio in tutti i sensi e per tutti i programmi politici e culturali.

È sufficiente accennare al sistema con cui viene utilizzata la radiofonia da parte dello Stato in paesi come l'America l'Inghilterra,

la stessa Francia e la Svizzera per rendersi assai facilmente conto che nel nostro Paese la R. A. I.-TV è uno strumento in mano del Governo che esclude ogni altra forza politica al di fuori del partito che esprime il Governo. Da parecchi anni, ormai, e soprattutto con l'avvento dell'era televisiva, la stampa italiana si occupa quasi quotidianamente della R. A. I. talché pare a noi superfluo citare gli infiniti esempi che documentano, in maniera ormai impressionante, come la R. A. I.-TV. non dia oggi alcuna garanzia di imparzialità.

Dal campo dei giornali radio ai telegiornali, da quello dei commentatori politici a quello della «moralizzazione» e discriminazione, a quello ancora della censura politica, a quella che si esercita in modo sempre meno intelligente e più prepotente su tutti i programmi culturali e di varietà.

È ormai provato da mille inconfutabili testimonianze che la R. A. I.-TV. come ogni mezzo di diffusione viene monopolizzata non al servizio dello Stato, ma nell'interesse esclusivo del governo e dei gruppi dominanti senza alcuna sostanziale possibilità di controllo da parte dell'opinione pubblica e del Parlamento.

È ormai notorio come la Commissione interparlamentare di vigilanza sulla R. A. I.-TV. sia stata posta nelle condizioni di non avere nessuna possibilità concreta di adempiere il suo mandato. In occasione della rubrica *Cinquant'anni di vita italiana* si è dato persino il caso che fosse un Ministro in carica ad ironizzare e nel contempo a confermare l'impossibilità di azione di questa Commissione.

L'effetto della legge emanata nel 1947, cui abbiamo fatto cenno più sopra, si è quindi rivelato pressoché nullo. Infatti i principali strumenti di controllo sulle trasmissioni radiotelevisive e cioè il Comitato per la determinazione delle direttive di massima dei programmi di radiodiffusione, e la Commissione di parlamentari, sono posti nella pratica impossibilità di agire in modo serio contro il potere assoluto che hanno in questo settore i vari strumenti del Governo e del Sottogoverno, quali il Consiglio dei Ministri, i vari Ministeri e prima di tutto il Ministero delle poste e telecomunicazioni, l'I. R. I., oltre a enti vari che non figurano ufficialmente ma che hanno spesso un peso determinante. È notorio che persino coloro che dovevano rappresentare i vari Ministeri nei competenti organismi finivano per rappresentare esclusivamente le persone dei Ministri, rimanendo infatti in carica anche quando nulla avevano più a

che vedere con i Ministeri dai quali erano stati designati. Con la convenzione del 1952, cui abbiamo fatto cenno più sopra, è stabilito, a garanzia del fatto che il servizio radiotelevisivo è un servizio di pubblico interesse, che l'Ente concessionario e cioè la R. A. I. debba avere la maggioranza del capitale azionario nelle mani dell'I. R. I., e inoltre che negli organi di amministrazione della R. A. I. stessa siano presenti membri designati da diversi Ministeri o dal Consiglio dei Ministri. Parrebbe quindi, così stando le cose, che lo Stato sia in grado di garantire, nell'interesse pubblico, servizi radiotelevisivi imparziali dal punto di vista politico e comunque programmi sottratti all'influenza di un particolare partito. Viceversa, a causa delle scarse garanzie di controllo democratico sugli organi dello Stato e del sottogoverno avviene in pratica che questa imparzialità sia completamente dimenticata. Di qui l'esigenza di fare partecipare l'opinione pubblica maggiormente al controllo sulle trasmissioni radiotelevisive, il che può essere attuato solo attraverso una diretta ingerenza del Parlamento. Il Parlamento non può e non deve essere presente nei confronti del servizio delle radiodiffusioni solo nel momento successivo alla determinazione dei programmi ed alla loro esecuzione, come oggi avviene, ma deve partecipare direttamente, soprattutto attraverso la Commissione interparlamentare di vigilanza, all'attuazione dei programmi, sia dal punto di vista politico che da quello culturale artistico ed educativo. Anche se la R. A. I.-TV. è oggi una società per azioni avente personalità giuridica di diritto privato, tuttavia la composizione dei suoi organi speciali può legittimamente trovare una regolamentazione nella legge, e ciò perché il servizio radiotelevisivo ad essa dato in concessione, è servizio di interesse pubblico pur sempre riservato allo Stato. Già la convenzione rinnovatasi da ultimo nel 1952 ha limitato la sfera di libertà nella composizione del Consiglio di amministrazione e di altri organi della R. A. I. Peraltro la designazione

che oggi di tali membri viene fatta non è democratica in quanto all'esecutivo e solo ad esso spetta il potere di determinare quali essi siano. Appare pertanto opportuno che mentre la designazione permane — e ciò al fine di non modificare la convenzione e gli eventuali diritti acquisiti che ne derivassero alla R. A. I. — la nomina dei suddetti membri venga da parte del Parlamento. D'altra parte la R. A. I. è attualmente controllata dall'I. R. I., il quale ne possiede la maggioranza necessaria. Essa pertanto è un'impresa che a norma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, va sottoposta al controllo del Ministero delle partecipazioni statali. All'indicazione di essa tra le imprese con partecipazione statale diretta o indiretta dovrebbe essere provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma nulla osta che a tale indicazione si provveda con legge stante l'inerzia dimostrata dal primo. Pertanto anche per quei membri del Consiglio di amministrazione della R. A. I. che oggi vengono nominati dall'I. R. I. è opportuno che si provveda da parte del Parlamento.

Mentre è determinante, al fine di attuare sulla R. A. I.-TV. un serio controllo parlamentare che i poteri della Commissione interparlamentare di vigilanza vengono precisati; come da nostra proposta — agli articoli 3 e 4, è altresì indispensabile ed indispensabile che ogni partito politico rappresentato in Parlamento, nei periodi elettorali e nel corso di ogni settimana, abbia un tempo di trasmissione radiofonica e televisiva a propria disposizione.

Con l'intento di porre fine alla prassi discriminatoria e perciò dannosa seguita finora dalla R. A. I.-TV. e dal Governo e per sostituirla con una disciplina delle trasmissioni politico-informative-culturali improntata a criteri che garantiscano imparzialmente il contributo alla formazione democratica dell'opinione pubblica, i proponenti ritengono che l'attuale proposta di legge sia adatta alla soluzione organica dell'importante problema della radiofonia e radiotelevisione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, si intendono devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, nonché dal Consiglio dei Ministri per quanto concerne le partecipazioni statali dirette o indirette nella radio audizioni italiane (R. A. I.-TV.), società per azioni con sede in Roma.

Nulla è innovato al contenuto della convenzione da parte dello Stato alla R. A. I. dei servizi di radio audizione, telediffusione, radiofotografie circolari stipulate tra la R. A. I. e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il 26 gennaio 1952.

ART. 2.

I membri del Consiglio di amministrazione della R. A. I. designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli esteri, dal Ministero degli interni, dal Ministero del tesoro, da quello delle finanze e da quello delle poste in forza dell'articolo 5 della Convenzione di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono nominati dal Parlamento.

I rappresentanti dell'I. R. I., in seno al Consiglio di amministrazione della R. A. I. sono nominati con delibera del Parlamento.

ART. 3.

L'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è sostituito dal seguente:

« È istituita una Commissione di parlamentari avente il compito dell'alta vigilanza per assicurare l'indipendenza politica e l'obiettività informativa delle trasmissioni radiotelevisive, nonché per il controllo sul bilancio dell'Ente concessionario.

Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma precedente i membri della Commissione parlamentare intervengono di diritto alle riunioni nelle quali la R. A. I. predispone il piano di massima dei programmi da svolgersi durante il trimestre successivo ai sensi dell'articolo 8 della presente legge ».

ART. 4.

L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è sostituito dal seguente:

« La Commissione parlamentare trasmette le sue deliberazioni al Presidente dell'Ente concessionario il quale è tenuto a curarne l'esecuzione e a informarne il Ministero delle poste e telecomunicazioni.

La Commissione si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese e in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Alle riunioni della Commissione intervengono di dovere il consigliere delegato del Consiglio di amministrazione dell'Ente concessionario e il direttore generale responsabile dell'attuazione dei programmi ».

ART. 5.

L'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è sostituito dal seguente:

« Per le trasmissioni di informazione di carattere militare l'Ente concessionario può preventivamente interpellare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in tal caso deve osservarne le istruzioni ».

ART. 6.

Ogni partito politico rappresentato in Parlamento ha un tempo di trasmissione radiofonica e televisiva nel corso di ogni settimana e con maggiore frequenza durante le campagne elettorali.